

CONVENZIONE TRA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

GAL SEBINO VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE

PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO 2019 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

A FAVORE DELLE MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI

CIG:

L'anno DUEMILAVENTI il giorno _____ del mese di _____ a Breno, nella sede della
Comunità Montana di Valle Camonica, sita in Piazza F.Tassara 3

TRA

La COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA con sede in PIAZZA F.TASSARA 3,
25043 BRENO BS – P IVA - C.F. 01766100984 qui rappresentata dal sig. ALESSANDRO
BONOMELLI, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Presidente pro tempore,
agente per conto e nell'interesse della medesima, in esecuzione della Deliberazione
di Giunta Esecutiva N° _____ del _____ ((nel seguito, per brevità, "Comunità
Montana");

E

la società GAL SEBINO VALLECAMONICA VAL DI SCALVE ONLUS, con sede legale a
PASPARDO (Bs) in via P.P.MARCOLINI n. 13, codice fiscale 03147590982, partita iva
03147590982, iscrizione al registro delle imprese n. 509136, nella persona del
legale rappresentante sig. SILVIO MORATTI nato a _____ il _____, agente per
conto e nell'interesse del medesimo (nel seguito, per brevità, "GAL")

Premesso che:

✓ nel Documento Unico di programmazione, è prevista la realizzazione di
interventi finalizzati a sostenere le micro-imprese commerciali e artigianali del

territorio che rappresentano un settore di primaria importanza per lo sviluppo locale

svolgendo funzioni non solo economiche ma anche sociali;

✓ con deliberazione della Giunta Esecutiva in data 2 dicembre 2019 è stato approvato il “Bando 2019 per l’assegnazione di contributi a favore delle micro imprese commerciali e artigianali”;

✓ il bando è stato pubblicato in data 30 dicembre 2019;

✓ alla luce delle numerose domande di contributo presentate, con nota in data 17 febbraio 2020, la Comunità Montana ha richiesto al Gal la collaborazione nell’espletamento delle attività tecnico-amministrative relative alla gestione del bando in argomento;

✓ con note in data 21 febbraio 2020 e in data 22 maggio 2020, il Gal ha confermato la propria disponibilità al supporto richiesto e altresì a collaborare per la definizione di piani strategici di sviluppo territoriale nei settori artigianali e commerciali;

✓ che il G.A.L. Sebino - Valle Camonica - Val di Scalve, società partecipata anche dalla Comunità Montana, si configura come soggetto idoneo stanti le sue peculiarità statutarie e la sua funzione strumentale in rapporto ai soci ad essa aderenti ed operanti e la sua esperienza pluriennale nella gestione di misure di finanziamento analoghe;

Tutto ciò premesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - CONFERIMENTO E OGGETTO DELL’INCARICO.

La Comunità Montana di Valle Camonica conferisce al GAL l’incarico per la

collaborazione nell'espletamento delle attività tecnico-amministrative relative alla gestione del "Bando 2019 per l'assegnazione di contributi a favore delle micro imprese commerciali e artigianali" e nella definizione di piani strategici di sviluppo territoriale.

Oggetto della presente convenzione è l'espletamento delle seguenti operazioni:

- istruttoria tecnico-amministrativa di ammissibilità e di liquidazione delle richieste di contributo;
- aggiornamento dei portali dedicati (RNA, ecc...);
- esecuzione dei sopralluoghi
- collaborazione per definizione proposte di piani strategici di sviluppo territoriale nei settori artigianali e commerciali.

Per l'esecuzione del presente contratto il GAL si potrà servire anche di propri incaricati scelti discrezionalmente e in possesso delle necessarie conoscenze e competenze. L'attività dell'incaricato si caratterizza per la piena autonomia senza che venga meno la supervisione del committente stesso.

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO

La presente convenzione trova applicazione sino alla conclusione di tutte le attività previste nel Bando.

Art. 4 – CORRISPETTIVO e PAGAMENTI

La Comunità Montana di Valle Camonica corrisponderà al GAL per i servizi oggetto del presente contratto una remunerazione complessiva di € 17.000,00 (dicasi diciassettemila euro) IVA compresa da liquidarsi nel seguente modo:

- € 8.500,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- saldo al completamento delle attività previste all'art. 2.

Tali importi verranno saldati tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla

presentazione della fattura.

Art. 5 - RISOLUZIONE

In caso di mancato pagamento il GAL si riserva la facoltà di sospendere e o risolvere il presente contratto. La Comunità Montana di Valle Camonica in questo caso dovrà corrispondere a titolo penale nonché di risarcimento del danno e del mancato guadagno, l'intero importo residuo del contratto stesso.

Art. 6 – DIRITTI DI RECESSO

Nel caso in cui la Comunità Montana di Valle Camonica intenda recedere dal presente contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 7 giorni dalla stipula del presente accordo; ciò dovrà avvenire comunque a mezzo di lettera raccomandata da inviare al GAL.

Art. 7 – RESPONSABILITA'

Il GAL non risponde di errori, ritardi o danni derivanti dall'inesattezza o incompletezza dei dati forniti dalla Comunità Montana di Valle Camonica. A questo proposito la Comunità Montana di Valle Camonica si impegna a fornire al GAL tutta la documentazione alla stessa necessaria in tempo utile allo svolgimento dei relativi servizi ed ad adoperarsi per il compimento di quanto di sua competenza a fini amministrativi fiscali e contabili.

La Comunità Montana di Valle Camonica si assume tutte le responsabilità sulla veridicità e l'autenticità dei documenti presentati per i servizi richiesti e mette a disposizione di GAL tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

ART. 8 - ASSOLVIMENTO OBBLIGHI ART. 3 L. 136/2010

Il GAL è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il GAL non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento il GAL e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 – PRIVACY- DIRITTO ACCESSI AGLI ATTI PERSONALI

Le parti e il personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di data protection in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di data protection, le parti e il personale coinvolto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Titolare del trattamento è la Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it. La Comunità Montana di Valle Camonica ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA

